



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 19 gennaio 2021, reg. 41, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Simona Angelini, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29/03/2021 al n. 166;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30/03/2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel Registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previo parere del Gruppo di lavoro permanente;

VISTO l'articolo 38, comma 2 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che fino all'adozione del provvedimento attuativo previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo medesimo continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

VISTE le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite, indicate nel presente dispositivo, nel Registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi avanzate a questo Ministero;

VISTI i pareri espressi dal “Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione della vite”, nella seduta del 13 maggio 2021;

CONSIDERATO che le varietà di vite denominate “Magliocco Dolce” e “Arratwenty-nine Rs.”, già iscritte nel Registro nazionale, sono identificate da codici numerici, rispettivamente 888 e 777, identici a codifiche già in uso per identificare tipologie di vini DO/IG nello schedario viticolo nazionale e, pertanto, necessitano di essere sostituiti al fine di evitare ogni eventuale contrasto;

RITENUTO necessario procedere ad un aggiornamento del Registro Nazionale delle varietà di vite;

DECRETA

Articolo 1

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) Alla Sezione I – Vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
936	Benedina N.
937	Bigolona B.
938	Camaiola N.
939	Mattarella B.
940	Rabosa bianca B.

b) Alla Sezione I – Vitigni ad uve da vino, i codici delle varietà sono sostituiti come di seguito riportato:

Codice registro	Varietà	Nuovo codice
777	Arratwenty-nine Rs	935
888	Magliocco dolce	934



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

c) Alla Sezione I – Vitigni ad uve da vino, sono iscritti i seguenti sinonimi:

Codice registro	Varietà	Sinonimo
320	Vitouska	Garganja
320	Vitouska	Vitovska

d) Alla Sezione II – Vitigni ad uve da tavola, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
801	Regal seedless B.

e) Alla Sezione V – Varietà per la sola moltiplicazione, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
820	Airen B.
821	Grenache Blanc B.

2. Il Registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui al comma 1, è consultabile alla pagina web <https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varietà-di-vite/>.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì

Sen. Stefano Patuanelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.